



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti
Divisione 2^

CONTIENE DATI SENSIBILI

TELEGRAMMA

ROMA, 11.01.2016

ALLA QUESTURA DI

MODENA

N. 333.D/43278 -

VISTA LA NOTA N. 960 DEL 10.10.2015, CON LA QUALE E' STATA TRASMESSA L'ISTANZA DI TRASFERIMENTO PER IL COMMISSARIATO P.S. DI LUCERA (FG) E LA QUESTURA DI FOGGIA AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 5, LEGGE N. 104/92, DELL'AGENTE DELLA POLIZIA DI STATO [REDACTED], NATO A [REDACTED]

[REDACTED] IN SERVIZIO AL COMMISSARIATO P.S. DI SASSUOLO (MO), AL FINE DI PRESTARE ASSISTENZA AL PADRE E ALLA SORELLA, ENTRAMBI PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA', RESIDENTI A LUCERA (FG);

VISTA LA MINISTERIALE P.N. DEL 13.11.2015, CON LA QUALE, AI SENSI DELL'ART. 10 BIS, LEGGE N. 241/90 E PER LE MOTIVAZIONI IVI INDICATE, E' STATO COMUNICATO ALL'INTERESSATO IL PREAVVISO DI RIGETTO DELL'ISTANZA DA LUI PRODOTTA;

VISTE LE OSSERVAZIONI TRASMESSE CON NOTA N. 379 DEL 20.11.2015 DALLA QUESTURA DI FOGGIA E VALUTATE LE ARGOMENTAZIONI ADDOTTE, LE QUALI, DOPO ATTENTA DISAMINA, NON SONO SUSCETTIBILI DI ACCOGLIMENTO IN QUANTO L'INTERESSATO HA RAPPRESENTATO DI ESSERE L'UNICO A POTER ASSISTERE I FAMILIARI ASSERENDO CHE LA MADRE NON PUO'ASSISTERLI PER MOTIVI DI SALUTE E LA SORELLA PER GENERICI MOTIVI FAMILIARI E DI LAVORO;

VISTO L'ART. 33, COMMA 5, DELLA L. N. 104/92, IL QUALE, NEL PREVEDERE CHE IL FAMILIARE DI UN SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP GRAVE HA IL DIRITTO DI SCEGLIERE "OVE POSSIBILE" LA SEDE DI LAVORO PIU' VICINA AL DOMICILIO DEL DISABILE, IMPONE ALL'AMMINISTRAZIONE DI VALUTARE E BILANCIARE ACCURATAMENTE, DA UN LATO LE PROPRIE ESIGENZE ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE E DALL'ALTRO L'EFFETTIVA NECESSITA' DEL BENEFICIO, AL FINE DI IMPEDIRE UN SUO USO STRUMENTALE;

RITENUTO IN PARTICOLARE CHE, NELLA CONCESSIONE DEL TRASFERIMENTO PER ESIGENZE ASSISTENZIALI AL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA VIENE NECESSARIAMENTE IN RILIEVO LA DUPLICE ESIGENZA DI VERIFICARE LA FATTIBILITA' DELLA MOVIMENTAZIONE ALLA LUCE DELLE ESIGENZE DI SERVIZIO, ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE, ACCERTANDO IN CONCRETO L'EFFETTIVA NECESSITA' DEL TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE AI FINI DELL'ASSISTENZA AL FAMILIARE DISABILE;

CONSIDERATO CHE, COME DI RECENTE RILEVATO ANCHE DALLA GIURISPRUDENZA, LA DISCIPLINA DI CUI AL CITATO ARTICOLO, AL DI LA' DEL DATO TERMINOLOGICO, NON CONFIGURA UN VERO DIRITTO SOGGETTIVO DI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti
Divisione 2^

PRECEDENZA NEI TRASFERIMENTI DEL LAVORATORE CHE ASSISTE UN DISABILE, BENSÌ UN SEMPLICE INTERESSE LEGITTIMO A SCEGLIERE LA PROPRIA SEDE DI SERVIZIO, COMPATIBILMENTE CON LE NECESSITÀ E LE REALTÀ OBIETTIVE, ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE DELLA P.A.;

CONSIDERATO CHE NEL CASO DI SPECIE, PUR PRENDENDO ATTO DI QUANTO RAPPRESENTATO DAL DIPENDENTE, LE NECESSITÀ FUNZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE NON RENDONO POSSIBILE ACCOGLIERE L'ISTANZA, IN QUANTO IL DIPENDENTE PRESTA SERVIZIO PRESSO IL COMMISSARIATO P.S. DI SASSUOLO (MO), UFFICIO CHE SI TROVA A SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE SU UN CONTESTO TERRITORIALE CARATTERIZZATO DA DELICATE PROBLEMATICHE DI CRIMINALITÀ, CON LA NECESSITÀ DI GARANTIRE ADEGUATI STANDARD DI SICUREZZA ATTRAVERSO UNA RIGOROSA ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLE FORZE DI POLIZIA;

CONSIDERATE LE ESIGENZE DI SERVIZIO DEL SUDDETTO REPARTO A MOTIVO DELLE QUALI IL QUESTORE HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DELL'INTERESSATO SEGNALANDO COMUNQUE LA INDISPENSABILITÀ DELLA SOSTITUZIONE CON DIPENDENTE DI PARI QUALIFICA;

TENUTO CONTO CHE TRATTANDOSI NEL CASO DI SPECIE DI UNA MOVIMENTAZIONE PER NORMATIVA SPECIALE NON RISULTA POSSIBILE PROCEDERE AD UNA CONTESTUALE SOSTITUZIONE;

TENUTO CONTO CHE L'AGENTE DI GIOIA È STATO TRASFERITO A DOMANDA ALL'UFFICIO P.S. DOVE PRESTA SERVIZIO AL FINE DI POTENZIARNE L'ORGANICO ED IN CONSIDERAZIONE DEL SUO UTILE IMPIEGO;

RILEVATO CHE LA DOTAZIONE ORGANICA DEGLI UFFICI DI P.S. RICHIESTI DAL DIPENDENTE RISULTANO CON ORGANICO COMPLETO;

CONSIDERATO CHE, COME SOSTENUTO DI RECENTE DALLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA, LA RICHIESTA DEL LAVORATORE CHE EFFETTIVAMENTE ASSISTE CON CONTINUITÀ IL PARENTE PORTATORE DI HANDICAP ALLA SCELTA DELLA SEDE DI LAVORO PUÒ TROVARE ACCOGLIMENTO SOLO SE COMPATIBILE CON LE SPECIFICHE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA, LA QUALE DEVE TENERE IN DEBITO CONTO I BISOGNI PERSONALI E FAMILIARI DEI SUOI DIPENDENTI, SENZA SUBORDINARE, TUTTAVIA, AD ESSI LA REALIZZAZIONE DEI PROPRI COMPITI ISTITUZIONALI;

RITENUTO CHE LA FINALITÀ DELLA LEGGE NON È QUELLA DI RIAVVICINARE IL DIPENDENTE AL NUCLEO FAMILIARE O DI AGEVOLARE LE ASPIRAZIONI DI SEDE DEI SINGOLI, BENSÌ QUELLA DI FORNIRE LA MASSIMA TUTELA ALLE RAGIONI DEL DISABILE, EVITANDO CHE LO STESSO SI TROVI SENZA ASSISTENZA;

PRESO ATTO, CHE È EMERSA, COMUNQUE, LA PRESENZA NEL LUOGO DI RESIDENZA DEI DISABILI DELLA MADRE E DELLA SORELLA DEL DIPENDENTE, RISPETTIVAMENTE CLASSE 1962 E 1989, PER I QUALI NON È STATA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti
Divisione 2^

DIMOSTRATA L'EFFETTIVA INDISPONIBILITA' O INIDONEITA' ALL'ASSISTENZA DEI FAMILIARI;

RILEVATO, PERTANTO, CHE LE NECESSITA' ASSISTENZIALI DEL DISABILE SONO STATE FINO AD OGGI, COMUNQUE, TUTELATE E SALVAGUARDATE DAGLI ALTRI FAMILIARI PRESENTI;

RILEVATO CHE LA RECENTE GIURISPRUDENZA E' ORMAI CONCORDE NEL RITENERE CHE, QUALORA RISULTI CHE LA PERSONA PORTATRICE DI HANDICAP HA ALTRI FAMILIARI IN LOCO CHE POSSONO PRESTARLE ASSISTENZA, TALE CIRCOSTANZA BEN PUO' ESSERE OGGETTO DI APPREZZAMENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE NELLA COMPLESSIVA PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI CONTRAPPOSTI;

VALUTATO, IN SUBORDINE A QUANTO SIN QUI OSSERVATO, CHE IL DIPENDENTE RISULTA, TRA L'ALTRO, PRECEDUTO DA NUMEROSI PARIQUALIFICA CON MAGGIORE ANZIANITA' CHE ASPIRANO ALLA STESSA SEDE, MOLTI DEI QUALI CON ANALOGHE PROBLEMATICHE;

CONSIDERATO, ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA ED IN RELAZIONE ALLA PECULIARITA' DEI DOVERI CUI E' TENUTO UN APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI STATO, CHE NEL CONFLITTO DI INTERESSI TRA L'AMMINISTRAZIONE ED IL DIPENDENTE NON POSSA ESSERE NEGATA LA PREVALENZA DELL'INTERESSE PRIMARIO DELLA COLLETTIVITA', A CUI DEVE RICONOSCERSI PRIORITA' ASSOLUTA, IN QUANTO PREORDINATO A QUELLA CURA DI INTERESSI PUBBLICI CHE NON TOLLERA SOLUZIONI DI CONTINUITA', RISPETTO ALLE ESIGENZE PERSONALI DEL SINGOLO, ANCHE SE NORMATIVAMENTE TUTELATE;

RITENUTO, PERTANTO, CHE PER LE RAGIONI SIN QUI EVIDENZIATE, AL RICHIESTO TRASFERIMENTO NON PUO' DARSÌ CORSO AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92, MANCANDO I PRESUPPOSTI RICHIESTI DALL'ART. 33, COMMA 5.

SI COMUNICHI ALL'AGENTE DI GIOIA RAFFAELE CHE L'ISTANZA DI TRASFERIMENTO PRODOTTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 NON PUO' ESSERE ACCOLTA. AVVERSO TALE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO GIURISDIZIONALE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE COMPETENTE, AI SENSI DEL D.LGS. 02.07.2010 N. 104, OVVERO RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, AI SENSI DEL D.P.R. 24.11.1971 N. 1199, ENTRO IL TERMINE RISPETTIVAMENTE DI 60 E 120 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO. SI RESTA IN ATTESA DEL RELATIVO VERBALE DI NOTIFICA. CAPO POLIZIA DIRETTORE GENERALE PUBBLICA SICUREZZA ALESSANDRO PANSA.

FIRMA DI CHI AUTORIZZA
LA TRASMISSIONE
LONGARZIA

FV

(ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI)